



IACP di Benevento in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 5 DEL 04/07/2023

BNLIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CONFERIMENTO INCARICHI DI DIFESA TRIBUTARIA AI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

L'attività dei Comuni e di altri enti impositori nonché dei rispettivi concessionari della riscossione, nell'emanare avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi pagamento, ingiunzioni, altri atti della riscossione coattiva, prosegue, incessantemente ed abbondantemente e, per l'art. 7 bis, comma 4 bis, del Regolamento regionale n. 4/2016 e s.m.i., gli IIAACCP Campani in liquidazione sono i soggetti passivi di tale attività per tutto quanto maturato fino al 31/12/2019.

A fronte di ciò, poiché i predetti Istituti sono privi di un ufficio legale hanno anche investito dell'attività di difesa tributaria l'unico soggetto in servizio presso di Essi, ossia l'unico dirigente che, essendo anche dottore commercialista iscritto al relativo Albo, poteva svolgere tale attività.

I numerosi contenziosi affidati a tale soggetto ne hanno saturato, all'attualità e salvo novità tecnico-organizzative, la capacità operativa, considerando che egli, insieme ad una funzionaria tecnica costituisce l'unico personale in servizio presso gli Istituti e deve occuparsi anche di molte altre attività indispensabili.

Necessariamente gli Istituti hanno dovuto far ricorso ad affidamenti a legali esterni per potersi difendere dagli atti di natura tributaria e non solo, sulla scorta dell'apposita relativa regolamentazione, facendo riferimento alle condizioni regolamentari dell'ACER Campania.

Anche applicando le predette condizioni, configuranti valori addirittura inferiori ai minimi tariffari (i c.d. parametri di cui al D.M. 55/2014) ed usufruendo anche di condizioni di maggior favore accordate, nell'ottica di un rapporto di proficua collaborazione, da quasi tutti i professionisti incaricati, la numerosità e la consistenza degli atti impugnati ha determinato una spesa che si appalesa non ulteriormente sostenibile anche in ragione del fatto che:

- come innanzi rappresentato, gli atti da impugnare continuano a promanare abbondanti e non si è giunti ad esaurire la quota di essi ancora di competenza degli Istituti. Inoltre, soprattutto la mancata voltura catastale ed in conservatoria, degli immobili dagli Istituti ad ACER, per quelli che dovevano essere trasferiti a tale Agenzia, comporta che gli enti impositori anche per le annualità successive al 2019 continuano ad emanare atti nei confronti degli istituti che, pur eccependo la loro incompetenza, devono comunque, difendersi;
- la legge 49/2023 sull'equo compenso ormai fissa verso l'alto la spesa per i legali esterni, rendendo difficoltosa, ormai, la ricerca della copertura finanziaria.

Tale situazione impone di rivedere l'impianto organizzativo in tema di difesa mutuato da ACER e basato sulla nomina di soli legali esterni.

Invero, nel campo della difesa tributaria, non è mai esistita l'esclusività della competenza in capo ai soli avvocati ed i valori dei compensi (i c.d. parametri), compatibili con l'equo compenso, per le attività in questione riferite ad altre categorie professionali diverse dagli avvocati ma ugualmente abilitate a svolgere l'attività in questione, sono più bassi rispetto ai valori dei compensi forensi. In particolare, questo vale per i compensi minimi relativi alla categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili dettati dal D.M. 140/2012, utilizzabili, per il relativo valore minimo, quali parametri per l'equo compenso.

Tale circostanza, unitamente alle altre considerazioni svolte in precedenza, soprattutto con riferimento all'urgenza di porre un freno alla spesa per gli affidamenti ai professionisti per le difese tributarie, consigliano di allargare la platea dei soggetti cui poter affidare le difese in questione ai dottori commercialisti ed esperti contabili, avendo sempre, comunque la possibilità di affidarsi a legali esterni per particolari casi, anche in riferimento al grado di giudizio ed alle questioni, anche processuali, da proporre.

I parametri di cui al D.M. 140/2012 per le difese tributarie dei commercianti (dall'1% al 5% sull'importo complessivo degli atti), nel caso di impugnazione di atti di importo limitato, sono davvero molto bassi, con il concreto rischio di non consentire di trovare professionisti che accettino gli incarichi. Per tale motivo è opportuno che almeno vi sia una compensazione del basso valore del compenso per ciascun incarico difensivo con l'affidamento di più incarichi difensivi allo stesso professionista.

Si può dunque stabilire un indirizzo gestionale consistente nella seguente regolamentazione:

1. Ferma restando la regolamentazione in materia di affidamenti di incarichi di difesa ad avvocati esterni, per le difese tributarie da svolgere nei primi due gradi di giudizio, in riferimento alla materia

ed all'entità degli atti ed alle questioni, anche processuali, da affrontare, si valuterà, caso per caso, se affidare tali difese a dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei relativi albi degli Ordini presenti in regione Campania, in luogo di avvocati esterni e sempre rispettando il principio della competenza, dell'esperienza e della rotazione degli incarichi;

2. Nel caso di difese affidate a dottori commercialisti ed esperti contabili, i relativi compensi saranno definiti con l'applicazione di quanto stabilito dal riquadro 10.2 della tabella C allegata al citato D.M. 140/2012 e s.m.i. relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili e la percentuale da applicare per il compenso del singolo incarico verrà definita, caso per caso, in riferimento alla materia ed all'entità degli atti, alla relativa serialità ed alle difficoltà tecniche e processuali; in ogni caso, al fine di compensare valori molto bassi dei compensi per singoli incarichi difensivi e di incentivarne l'accettazione, si valuterà, se possibile, l'affidamento di più incarichi difensivi allo stesso professionista.

Tanto premesso, sulla scorta dell'istruttoria che precede formulata dal dirigente,

DETERMINA

Di approvare la seguente regolamentazione integrativa per l'affidamento delle attività di difesa tributaria:

1. Ferma restando la regolamentazione in materia di affidamenti di incarichi di difesa ad avvocati esterni, per le difese tributarie da svolgere nei primi due gradi di giudizio, in riferimento alla materia ed all'entità degli atti ed alle questioni, anche processuali, da affrontare, si valuterà, caso per caso, se affidare tali difese a dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei relativi albi degli Ordini presenti in regione Campania, in luogo di avvocati esterni e sempre rispettando il principio della competenza, dell'esperienza e della rotazione degli incarichi;
2. Nel caso di difese affidate a dottori commercialisti ed esperti contabili, i relativi compensi saranno definiti con l'applicazione di quanto stabilito dal riquadro 10.2 della tabella C allegata al citato D.M. 140/2012 e s.m.i. relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili e la percentuale da applicare per il compenso del singolo incarico verrà definita, caso per caso, in riferimento alla materia ed all'entità degli atti, alla relativa serialità ed alle difficoltà tecniche e processuali; in ogni caso, al fine di compensare valori molto bassi dei compensi per singoli incarichi difensivi e di incentivarne l'accettazione, si valuterà, se possibile, l'affidamento di più incarichi difensivi allo stesso professionista.

Di disporre le pubblicazioni di legge.

IL DIRIGENTE

Luigi Schiavo

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Benevento, 04/07/2023